



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Alessandria - Asti - Torino

COMMISSIONE SPECIALISTICA ELETTROTECNICA

Oggetto: PARERE IN MERITO A "VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEI CONDOMINI"

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute da più parti sull'argomento in oggetto, si è ritenuto opportuno approfondire l'argomento analizzando la normativa tecnica di settore.

Nello specifico il quesito riguarda chi, in un condominio residenziale, deve denunciare l'impianto di terra e chi deve effettuare le verifiche periodiche di funzionalità, fermo restando il fatto che non sussistono dubbi nei casi in cui il condominio impieghi personale dipendente, ad esempio il portiere: in tal caso il rappresentante pro-tempore del condominio deve presentare la denuncia nei modi e nei tempi previsti e provvedere a far effettuare le verifiche periodiche alle scadenze previste dal DPR 462/01.

La situazione non è altrettanto definita nei casi di assenza di personale dipendente, ipotesi per cui si sono effettuate le valutazioni nel seguito espresse.

Le fonti prese in esame comprendono:

- lettera del Ministero delle Attività Produttive, DGPC – Ispettorato Tecnico F2, datata 25.02.2005, n° prot. 10723;
- Guida CEI 0-14: "DPR 22 ottobre 2001, n° 462 – Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Edizione 2005
- Pubblicazione ISPESL: "Questionario per gli impianti di terra e scariche atmosferiche - Guida per gli utenti. Edizione 2005

La lettera circolare del Ministero sembra andare fuori dall'argomento: sono, infatti, accomunati aspetti sostanziali e di carattere generale, quali l'esigenza di un idoneo livello di sicurezza, impliciti per qualsiasi impianto, anche in forza delle leggi e delle normative tecniche di settore, con aspetti di carattere procedurale quali quelli trattati dal DPR 462/01. Vale la pena evidenziare il fatto che la responsabilità per carenze dei requisiti di sicurezza degli impianti ricadono in ogni caso in modo solidale sul proprietario e sul conduttore degli impianti mentre le procedure previste dal DPR 462/01, oggetto della presente trattazione,

devono essere messe in pratica, come esplicitamente richiesto nel decreto, da un datore di lavoro.

Il documento inoltre conclude in modo eccessivamente cautelativo l'argomento in merito alla presenza o meno di personale subordinato. Indipendentemente da tale presenza ritiene opportuno applicare le procedure previste dal DPR 462 in vista di una futura possibile variazione della situazione. Tale presa di posizione, può anche essere raccomandabile ma assolutamente non obbligatoria: in tal caso la coerenza sarebbe stata espressa chiaramente dal DPR 462/01, cosa che non è in quanto tale incombenza è sempre attribuita esclusivamente al datore di lavoro.

Dall'esame della guida CEI 0-14 si è riscontrato che:

- la sua applicabilità trae autorizzazione da quanto affermato nella premessa, in cui si dichiara che il documento è stato preparato su incarico del Ministero delle Attività Produttive allo scopo di uniformare l'interpretazione del decreto e di fornire indicazioni chiare sui compiti degli enti verificatori e sui contenuti delle documentazioni tecniche;
- l'obbligo della denuncia è del datore di lavoro (art. 2.1);
- il proprietario di un immobile adibito ad uso civile, nel quale non operano lavoratori subordinati, deve conservare la dichiarazione di conformità degli impianti per obblighi diversi da quelli derivati dal DPR 462/01 ma, non rientrando gli impianti nell'ambito del campo di applicazione del decreto, non deve sottostare alle procedure previste dal decreto medesimo (risposta al quesito n°8 - Allegato 1- domande e relative risposte relative all'applicazione del DPR 462/01);
- in caso di presenza di attività produttiva, il proprietario deve consegnare al relativo responsabile (datore di lavoro) la certificazione e il datore di lavoro ha l'obbligo di presentare la denuncia nei tempi previsti (risposta al quesito n°7);
- nel caso di assunzione di personale subordinato in tempi successivi all'entrata in funzione degli impianti, la denuncia deve essere effettuata al momento della data di assunzione del personale subordinato (risposta ai quesiti n°9 e 10).

Dalla guida d'utente ISPESL si riscontra che:

- i soggetti che devono inoltrare la denuncia sono: "tutti i datori di lavoro in quanto responsabili dei propri dipendenti. Pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare, le abitazioni e i condomini non aventi dipendenti (es. portiere); si precisa che per azienda a conduzione familiare si deve intendere una azienda i cui collaboratori siano o il coniuge o i parenti entro il 3° grado o gli affini entro il 2° grado; si considerano assimilati ai dipendenti i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti o anche chi lavora per apprendere un'arte o un mestiere (punto 9: quali soggetti devono inviare la dichiarazione di conformità?)
- la denuncia è obbligatoria in presenza di lavoratori subordinati o equiparati (punto 10: l'invio della dichiarazione di conformità all'ISPESL e alla ASL/ARPA è un obbligo o è facoltativo?)
- nel caso in cui due aziende risiedono nello stesso stabile con un unico impianto di terra: "Entrambi i datori di lavoro sono obbligati ad inviare la dichiarazione di conformità corredata dell'apposito modulo di trasmissione e relativa alle parti proprie ed alla parte comune (punto 13: se due aziende risiedono nello stesso stabile con un unico impianto di terra chi deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA?).

Ulteriori argomentazioni sono ricavabili dal testo completo dei documenti, ma si ritiene che quanto ripreso sia già di per sé significativo ai fini dell'analisi dell'argomento.

In merito alla figura del lavoratore dipendente si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'art. 2, punto a), del D.Lgs. 81/2008 esclude esplicitamente gli addetti ai servizi domestici.

In conclusione dall'esame dei documenti citati si può esprimere il seguente parere:

- il "proprietario" ha l'obbligo di far realizzare impianti a norma (e mantenerli), ma non quello di avviare la procedura prevista dal DPR 462/01: tale obbligo spetta esclusivamente al "datore di lavoro"; ne consegue che in assenza di lavoratori dipendenti o equiparati non esiste il datore di lavoro e quindi il soggetto degli obblighi previsti dal DPR;
- al momento dell'assunzione di personale dipendente l'Amministratore diventa oltretutto rappresentante della proprietà anche datore di lavoro e, solo a partire dalla data di assunzione, subentra l'obbligo del rispetto delle prescrizioni del DPR 462/01.

Sottinteso il fine di perseguire la sicurezza degli impianti elettrici nel loro complesso per garantire l'incolumità degli utenti non per mezzo di adempimenti burocratici relativi al solo impianto di terra, ma nel rispetto delle prescrizioni normative previste da altri disposti legislativi vigenti che comprendono tutti gli impianti elettrici, è sicuramente improprio aggravare i cittadini di oneri economici e di adempimenti tenuto anche conto che il DPR 462 fu emanato come "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici".

Torino, settembre 2014

Il coordinatore della Commissione
Bognanni Per. Ind. Mirko

